



CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

Via Principe Amedeo, 29 - 46100 Mantova (MN)
Tel 0376.321312 Fax 0376.222852
C.F. 02384350209 www.territoridelmincio.it

aderente
AB ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE
E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

Mantova, 08/11/2019

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA SEDE CONSORTILE IN MANTOVA, VIA PRINCIPE AMEDEO, 29 PER IL TRIENNIO 2020/2022 – CIG: 8053781E51

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(allegato della determinazione dirigenziale n°14/2019 dell'Area Affari Generali)

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'affidamento ha per oggetto l'erogazione del servizio di pulizia degli uffici della sede consortile in Mantova, via Principe Amedeo, 29, al piano terra e al piano primo, oltre al vano scale e gli spazi comuni per il triennio 2020/2022. Le indicazioni del presente capitolato chiariscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione del servizio oggetto del successivo contratto.

Art. 2 – Ammontare complessivo dell'appalto e caratteristiche del servizio

L'importo complessivo stimato del servizio ammonta a €. 63.000,00 oltre a iva, ma comprensivo di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad €. 3.000,00.

Il servizio richiesto si compone delle seguenti attività:

1. Servizi a frequenza giornaliera, dal lunedì al sabato:

- a. Pulizia e disinfezione n°5 servizi igienici con lavaggio e disinfezione di pavimenti e rivestimenti, lavaggio, disinfezione e rimozione depositi calcarei degli apparati sanitari, rifornimento asciugamani, carta igienica e saponi con prodotti forniti dal Consorzio.

2. Servizi a giorni alterni (lunedì, mercoledì, venerdì):

- b. Pulizia pavimenti con aspirapolvere e/o scopatura ad umido;
- c. Vuotatura cestini;
- d. Vuotatura posacenere vano scale;
- e. Asporto rifiuti dagli appositi contenitori di raccolta differenziata e trasporto ai punti di raccolta pubblica;
- f. Spolveratura arredi sino all'altezza di mt. 1.80;
- g. Spolveratura porte e finestre con rimozione impronte e macchie dai vetri di porte, sportelli e specchi.

3. Servizi a frequenza settimanale

- h. Deragnatura pareti e soffitti uffici;
- i. Pulizia con lavaggio scale, pianerottoli e ringhiere interne ed esterne;
- j. Deragnatura pareti e soffitti del vano scale;
- k. Pulizia e lavaggio pavimento ascensore;
- l. Verifica e rifornimento contenuto dei dispenser di spray igienizzante presenti in ciascuno dei n°5 servizi igienici. Attualmente in uso il sistema "Hygene Vision";
- m. Pulizia pareti e porte ascensore;
- n. Pulizia con prodotti adeguati delle apparecchiature d'ufficio.

4. Servizi a frequenza mensile

- o. Pulizia pavimento con aspirapolvere e lavaggio con panno umido e lavaggio con prodotti igienizzanti dei locali archivio.

5. Servizi a frequenza semestrale

- p. Lavaggio, disinfezione e ceratura a macchina dei pavimenti degli uffici;
- q. Pulizia termosifoni;
- r. Lavaggio vetri di n°28+28 finestre, n°11+13 porte finestre (2 ante) e n°5 porte (1 anta).
- s. Deragnatura androne palazzo;
- t. Lavaggio vetri finestre del vano scale.

Si precisa, al fine di permettere il corretto calcolo e riparto delle spese da ripartire sui condomini che occupano gli appartamenti soprastanti la sede consortile, l'appaltatore dovrà scorporare ed indicare esplicitamente il costo relativo ai servizi annuali prestati per il vano scale, l'ascensore e gli spazi comuni.

Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio

Tutti i servizi dovranno essere svolti dal personale dell'appaltatore al termine dell'orario d'ufficio, indicativamente dopo le ore 17.30 o il sabato dopo le 12.

Art. 4 – Forma dei soggetti ammessi

Gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 5 – Condizioni di partecipazione

Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnica e professionali e di capacità economica e finanziaria

Idoneità professionale: i concorrenti devono risultare, a pena di esclusione, iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM. 7 luglio 1997 n. 274, di cui all'art. 3 del suddetto decreto.

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

Capacità tecniche e professionali: I concorrenti, al fine di dimostrare di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali, dovranno dimostrare di aver fatturato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, per servizio analoghi a quelli oggetto della presente procedura, un importo non inferiore al triplo dell'importo del contratto da stipulare;

Requisiti di capacità economica e finanziaria: i valori di fatturato necessari per i requisiti di capacità tecnica e professionale saranno considerati sufficienti anche al fine dei requisiti di capacità economica e finanziaria.

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella tema di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 6 – Subappalto.

All'istituto del subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 105, del D. Lgs. 50/2016.

Il ricorso al subappalto è **vietato**

Art. 7 – Garanzie

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

Ciascun Concorrente è tenuto a fornire a corredo dell'offerta una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Maggiori precisazioni saranno fornite dalla lettera d'invito alla procedura di gara.

Art. 8 – Sopralluogo

Ai fini di una corretta definizione dell'offerta si rende necessaria l'effettuazione di sopralluogo. Conseguentemente il Concorrente che intende presentare la propria offerta dovrà pertanto inoltrare la propria richiesta, attraverso lo strumento "comunicazioni" della piattaforma Sintel. Il sopralluogo potrà essere effettuato o dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto allo scopo opportunamente delegato. La delega dovrà essere presentata, in originale, il giorno fissato per il sopralluogo. Sarà rilasciata al Concorrente idonea attestazione di avvenuto sopralluogo.

L'offerta del Concorrente che non avesse effettuato il sopralluogo obbligatorio non sarà ammessa alla gara.

Art. 9 – Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario con cadenza mensile, alla fine del mese, dietro presentazione di opportuna fattura.

Art. 10 – Personale dell'appaltatore

Il personale destinato ai servizi dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei servizi da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione e quelle particolari vigenti nel luogo in cui prestano il servizio stesso.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale e ai terzi Consorzio compreso.

f.to il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Andrea Brusini)